I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1254/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che nel fissare i prezzi dello zucchero occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli ;

considerando che, date le caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati ; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso ;

considerando che i prezzi d'intervento che devono essere fissati per la campagna 1989/1990 sono diminuiti rispetto a quelli della campagna di commercializzazione 1988/1989 ; che, per evitare un deprezzamento delle giacenze libere della fine di quest'ultima campagna, facenti parte delle quote presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per tali giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, conviene prevedere che queste giacienze continuino a beneficiare del prezzo della campagna 1988/1989 se esse sono smerciate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989 ;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietola con un tenore di zucchero del 16 % ;

considerando che la produzione di canna da zucchero e quella di zucchero greggio di canna nei dipartimenti francesi d'oltremare incontrano sempre difficoltà inerenti alle condizioni di cultura, di ambiente e di sfruttamento di questo settore ; che questi settori rappresentano degli elementi essenziali per l'economia dei dipartimenti francesi d'oltremare ; considerando che a norma dell'articolo 227, paragrafo 2 del trattato il Consiglio vigila, nel quadro delle procedure contemplate dal trattato stesso, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti francesi d'oltremare ; che, d'altro lato, l'Italia continua la ristrutturazione del settore della barbabietola da zucchero e della produzione di zucchero attraverso piani di ristrutturazione nell'ambito degli articoli 92, 93 e 94 del trattato ; che in queste condizioni occorre autorizzare l'Italia a continuare per le campagne di commercia-

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
(3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 12.
(4) Parere reso il 13 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

lizzazione 1989/1990 e 1990/1991 a concedere aiuti nazionali a condizioni decrescenti rispetto all'impegno globale già autorizzato per gli aiuti della campagna 1988/1989 ; che conviene tuttavia mantenere per le campagne in questione e senza pregiudizio degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, l'autorizzazione di adeguare tali aiuti quando essi sono connessi con piani di ristrutturazione ; che per questi motivi conviene prevedere anche, in attesa delle decisioni da adottare per lo zucchero nel quadro del programma di soluzioni specifiche alla lontananza ed all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare « POSEIDOM », la proroga del regime di aiuti nazionali autorizzati dall'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81 applicabile alla canna e allo zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 55,89 ECU per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 53,10 ECU per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità, tranne la Spagna.

Tuttavia, per lo zucchero bianco che fa parte delle quote libere in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e smerciati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989, il prezzo d'intervento è fissato a 54,18 ECU per le zone di cui al primo comma.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità, tranne la Spagna ed il Portogallo, è fissato a 40,07 ECU per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche :

a) qualità sana, leale e mercantile,
b) tenore di zucchero del 16 % al momento della ricezione.

Articolo 4

1. La Repubblica italiana e la Repubblica francese, sono autorizzate ad accordare, durante le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero, ai produttori di canna da zucchero e all'occorrenza ai produttori di zucchero.

2. In Italia la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto per la produzione della quantità di zucchero effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero.

Per tale produzione l'importo massimo degli aiuti non può :

a) superare, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, il 23,64 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81 per la campagna di commercializzazione in questione e
b) per le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, superare rispettivamente il 90 % e l'80 % dell'impegno finanziario globale in ecu già autorizzato per la campagna di commercializzazione 1988/1989 dall'articolo 46, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

3. La Repubblica italiana può tuttavia procedere ad un adeguamento degli aiuti di cui al paragrafo 2 per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore dello zucchero in corso in Italia. Nell'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato la Commissione valuta segnatamente la conformità di questi aiuti ai piani di ristrutturazione.

4. In Francia la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto per la produzione di una quantità di zucchero bianco prodotto nei dipartimenti d'oltremare che non sia superiore alla quantità di base attribuita a questi dipartimenti, dopo aver operato la deduzione del trasferimento di quote A per 30 000 tonnellate di zucchero bianco effettuato nel 1981/1982 in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81. Questi aiuti non possono superare 6,04 ECU per 100 chilogrammi espressi in zucchero bianco.

Il regime applicato dalla Repubblica francese sarà riesaminato nel quadro della decisione che istituisce un programma di soluzioni specifiche alla lontananza ed all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare « POSEIDOM ».

5. Durante le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, allorquando il livello del tasso d'interesse applicato in Italia al miglior cliente solvibile supera del 3 % o più il livello del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la Repubblica italiana è inoltre autorizzata a coprire con un aiuto nazionale l'incidenza di tale differenza sulle spese di magazzinaggio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Gli articoli 1, 2 e 3 sono applicabili per la campagna di commercializzazione 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES